



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Divisione ex II *Produzioni Animali*

Prot. N. 23399

Posiz.

Roma, 15 Ottobre 2001

CIRCOLARE N. 5

Alle Organizzazioni di
etichettatura carni bovine
LORO SEDI

Agli Organismi indipendenti di
controllo
LORO SEDI

Alle Associazioni Naz.li Allevatori Razze
Bovine
LORO SEDI

All' ASSOCARNI
ROMA

Alla Confederazione Nazionale
Coltivatori Diretti
ROMA

Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura Italiana
ROMA

Alla Confederazione Italiana
Agricoltori
ROMA

Alla Confederazione Produttori
Agricoli - Copagri
ROMA

Alla Associazione Generale
Cooperative Italiane - AGCI
ROMA



Roma, 15 Ottobre 2001

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Divisione ex II *Produzioni Animali*

Prot. N. 23399

Posiz.

CIRCOLARE N. 5

All' ANCA-LEGA
ROMA

Alla Federazione Nazionale
Cooperative Agricole
ROMA

All' ASSALZOO
ROMA

Al Consorzio Italiani Macellatori
ROMA

Alla Confederazione Italiana
Esercenti Attività Commerciali
Turistiche e dei Servizi
ROMA

All' AGEA
ROMA

Alle Regioni e Province Autonome
di Trento e Bolzano
Assessorati Agricoltura
LORO SEDI

Al Ministero delle attività produttive
- D.G.S.P.C.
ROMA



Roma, 15 Ottobre 2001

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

CIRCOLARE N. 5

Divisione ex II *Produzioni Animali*

Prot. N. 23399

Posiz.

Al Ministero della salute
Direzione generale sanità
pubblica veterinaria,
alimentazione e nutrizione
ROMA

Alla Commissione ministeriale
etichettatura carni bovine
SEDE

All' Ispettorato centrale
repressione frodi
SEDE

Alla Direzione generale per le
politiche agroindustriali
SEDE

Oggetto: Regolamento (CE) 1760/2000, Titolo II Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine – Chiarimenti sulla predisposizione dei disciplinari previsti dal decreto 30 agosto 2000 (G.U. n.268 del 16.11.2000).

1. Premessa



Roma, 15 Ottobre 2001

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

CIRCOLARE N. 5

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Divisione ex II Produzioni Animali

Prot. N. 23399

Posiz.....

Il Parlamento europeo e il Consiglio, in data 17 luglio 2000, hanno adottato il nuovo Regolamento (CE) n.1760/2000 sulla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, abrogando il precedente Regolamento (CE) n. 820/97. Si è passati così da un sistema volontario di etichettatura ad un sistema comunitario di informazioni obbligatorie minime congiunto ad un sistema di informazioni facoltative.

Con successivo Regolamento (CE) del 25 agosto 2000 n.1825/2000 la Commissione europea ha emanato modalità applicative del predetto Regolamento n. 1760/2000.

La nuova normativa prevede che gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine devono provvedere ad etichettarle in tutte le fasi della loro commercializzazione. L'etichetta deve recare:

- dall'1.9.2000 le seguenti informazioni obbligatorie:
 - ☐ numero che identifica l'animale o il lotto di animali;
 - ☐ paese e numero di approvazione dell'impianto di macellazione;
 - ☐ paese e numero di approvazione del laboratorio di sezionamento;
- e dal 1.1.2002 anche le seguenti indicazioni:
 - ☐ paese di nascita degli animali;
 - ☐ paese/i di ingrasso degli animali;
 - ☐ deroghe per le carni macinate.

La stessa normativa prevede anche la possibilità di indicare sulla etichetta informazioni facoltative inerenti la macellazione, l'allevamento e altre ritenute utili per il consumatore. In tal caso l'operatore deve predisporre un apposito disciplinare in materia da sottoporre alla approvazione dello Stato membro nel quale si svolgono le operazioni di lavorazione e commercializzazione delle carni.

Con D.M. 30 agosto 2000, pubblicato sulla G.U. n. 268 del 16.11.2000, sono state fornite indicazioni agli operatori ed alle organizzazioni in merito alla etichettatura obbligatoria delle carni bovine nonché sono stati disposti termini e modalità di applicazione supplementari per consentire l'attività dei medesimi operatori e organizzazioni che intendono fornire informazioni facoltative sulle carni bovine così come previsto dal citato regolamento (CE) n. 1760/2000.



Roma, 15 Ottobre 2001

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

CIRCOLARE N. 5

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Divisione ex II Produzioni Animali

Prot. N. 23399

Posiz.....

Rispetto alle precedenti modalità di etichettatura volontaria disciplinata dal Regolamento (CE) n.820/97 e dal D.M. applicativo del 22 dicembre 1997, il D.M. 30 agosto 2000 per quanto riguarda il sistema facoltativo, prevede alcune novità organizzative e precisamente: l'etichettatura può essere garantita, oltre da una organizzazione che riunisce in se tutte le fasi della filiera (dall'allevamento al punto vendita), anche da singoli segmenti produttivi, ciascuno dei quali, nel quadro di un sistema di filiera, fornisce le dovute garanzie a quello successivo. In tal caso gli organismi indipendenti designati ai controlli possono essere diversi per i singoli segmenti produttivi.

2. Indicazioni per la predisposizione dei disciplinari di etichettatura

Il D.M. 30 agosto 2000 per il sistema facoltativo di etichettatura prevede agli articoli 3-18 :

- i requisiti minimi per l'individuazione degli operatori e delle organizzazioni che intendono etichettare la carne bovina con ulteriori informazioni oltre a quelle obbligatorie;
- i requisiti degli organismi indipendenti di controllo designati dagli operatori e dalle organizzazioni;
- l'istituzione e i compiti di una Commissione ministeriale (Ministeri interessati e Regioni) chiamata ad esprimere pareri principalmente sull'approvazione di disciplinari di etichettatura e sulla conformità degli organismi indipendenti di controllo alla norma europea EN 45011;
- i compiti dell'autorità competente (MIPAF) per l'applicazione della normativa sulla etichettatura (approvazioni e revoche dei disciplinari, autorizzazioni e revoche organismi indipendenti, monitoraggio attività, ecc.);
- le indicazioni minime per la predisposizione di un disciplinare;
- la segnalazione di inadempienze;
- la tipologia di informazioni facoltative da apporre in etichetta;
- le modalità di applicazione delle etichette;
- la tenuta di banca dati da parte delle organizzazioni e relativa messa a disposizione delle informazioni agli organi di controllo;
- il divieto di partecipazione ad organizzazioni di etichettatura facoltativa per coloro che sono stati sanzionati per reati legati all'impiego di sostanze vietate o per reati legati al mancato rispetto delle norme in materia di protezione animale;



Roma, 15 Ottobre 2001

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

CIRCOLARE N. 5

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Divisione ex II Produzioni Animali

Prot. N. 23399

Posiz.....

- il divieto di uso di indicazioni o segni che possono ingenerare confusione o inganno nel consumatore.

L'esame dei disciplinari finora sottoposti al parere della Commissione e alla approvazione ministeriale ha messo in luce la necessità di chiarire alcuni aspetti da seguire per una corretta predisposizione dei disciplinari di etichettatura, nonché di indicare le modalità per la predisposizione dei piani di autocontrollo da parte degli operatori e delle organizzazioni, e dei piani di controllo da parte degli organismi indipendenti designati dalle stesse organizzazioni.

A) L'informazione in etichetta

Vengono di seguito forniti chiarimenti sul corretto utilizzo di alcune tipologie di informazioni più frequentemente contenute nei disciplinari, al fine di salvaguardare il legame tra informazione in etichetta, la fonte di veridicità e il percorso di rintracciabilità

- **Razza, tipo genetico, incrocio ecc.:** l'operatore deve indicare nel disciplinare quale termine intende riportare in etichetta per qualificare l'animale: razza, tipo genetico, incrocio ecc.. In particolare il termine "razza" può essere utilizzato solo se l'animale in questione risulta iscritto al relativo libro genealogico o registro anagrafico. Nel caso di vitelli destinati alla macellazione, nati da genitori iscritti allo stesso libro genealogico o registro anagrafico, può essere usata l'indicazione di "razza". In mancanza della certezza di tale iscrizione, e qualora l'informazione si rilevi esclusivamente da altre fonti (es. passaporto), in etichetta potrà essere indicato il termine "tipo genetico". In tutti i casi dovrà essere garantita la veridicità sia in termini di autocontrollo da parte dell'organizzazione che di controllo da parte dell'organismo indipendente.
- **Alimentazione degli animali**
 - **Alimentazione vegetale o alimentazione esclusivamente vegetale:** informazioni formulate in tal senso, priva di ulteriori specificazioni, non possono essere accettate in quanto si rilevano suscettibili di ingannare l'acquirente poiché sembrano suggerire che l'alimento possieda specifiche caratteristiche laddove invece l'alimento stesso possiede le stesse caratteristiche di tutti gli alimenti simili (principio contenuto nella direttiva del Consiglio CE n.2000/13). Da un lato infatti è vietata per legge l'uso delle farine animali, dall'altro è consentita l'incorporazione nei mangimi, oltre che



Roma, 15 Ottobre 2001

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

CIRCOLARE N. 5

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Divisione ex II Produzioni Animali

Prot. N. 23399

Posiz.....

agli integratori minerali e vitamine, anche di grassi animali (3-7%). Di conseguenza risultano ammissibili solo informazioni del tipo “alimentazione priva di grassi animali aggiunti” intendendo perciò il mancato ricorso alla pur consentita incorporazione di grassi animali sopra ricordata. Lo stesso principio è applicabile per la dizione “alimentazione senza additivi antibiotici” che implica il mancato uso di qualsiasi medicinale del genere anche se consentito.

- **Razione alimentare:** informazioni sulla razione alimentare del tipo “razione bilanciata”, “razione controllata da...” sono anch’esse poco trasparenti e quindi vanno eliminate. Per includere in etichetta più specifiche informazioni sulla composizione della razione alimentare è necessario che l’operatore preveda nel disciplinare apposito protocollo di alimentazione eventualmente differenziato in base al sesso, alla razza o tipo genetico e all’età. L’informazione in ogni caso deve essere espressa in etichetta solo se collegata al periodo di ingrasso in una determinata azienda.

E’ necessario, in ogni caso, precisare le modalità d’autocontrollo della veridicità della suddetta informazione sia attraverso documentazione cartacea che esami di laboratorio (verifica del piano delle produzioni aziendali, acquisti di alimenti sul mercato, analisi dei componenti della razione prelevati alla mangiatoia).

Il controllo, da parte dell’organismo indipendente, deve garantire una soddisfacente pressione di controllo sui siti, per le eventuali diverse tipologie di alimentazione previste, in modo da consentire con ragionevole certezza che l’informazione sia veritiera.

- **Alimentazione vegetale non OGM**

Qualora si intenda fornire informazioni circa l’assenza di OGM nella alimentazione animale, gli operatori devono attenersi nella predisposizione dei disciplinari alle seguenti linee per un corretto percorso di tracciabilità:

- a) mangimificio fornitore che dispone di un proprio sistema di certificazione del prodotto controllato da un organismo indipendente:
 - l’organizzazione di etichettatura ed il mangimificio firmano un protocollo di fornitura di mangimi di specifica qualità



Roma, 15 Ottobre 2001

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

CIRCOLARE N. 5

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Divisione ex II Produzioni Animali

Prot. N. 23399

Posiz.....

- l'organizzazione e l'organismo di controllo designato acquisiscono la certificazione del mangimificio;
 - l'organizzazione verifica il mantenimento della qualifica;
- b) mangimificio fornitore che non dispone di un proprio sistema di certificazione del prodotto:
- il mangimificio deve far parte della filiera dell'organizzazione di etichettatura;
 - l'organizzazione e i mangimifici firmano un accordo di fornitura di mangimi che preveda anche la redazione di un protocollo di produzione articolato almeno sui seguenti punti:
 - qualifica della fonte di approvvigionamento della materia prima;
 - rintracciabilità nel sistema produttivo;
 - individuazione dei lotti di lavorazione e fornitura che consenta di risalire alla materia prima;
 - autocontrollo interno;
 - campionamento e analisi da parte di laboratori accreditati per la specifica ricerca;
 - controllo da parte dell'organismo indipendente incaricato dall'organizzazione di etichettatura;
- c) alimentazione di produzione aziendale:
- acquisto materie prime: stesse procedure previste in a) e b);
 - coltivazioni aziendali: registro piano semine e conservazione cartellini sementi utilizzate;
 - controllo da parte dell'organismo indipendente incaricato dall'organizzazione di etichettatura.

Pertanto le organizzazioni che intendono indicare in etichetta l'assenza di OGM nella alimentazione animale devono predisporre, ed allegare al disciplinare, apposita documentazione di rintracciabilità secondo le linee sopra indicate, precisando tra l'altro:

- a) i metodi di analisi ufficiali;
- b) i metodi ufficiali di campionamento;
- c) la significanza statistica del numero dei siti e del numero di analisi per sito per garantire con ragionevole certezza l'assenza di OGM nella razione alimentare;
- d) eventuali percentuali di tolleranza.



Roma, 15 Ottobre 2001

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

CIRCOLARE N. 5

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Divisione ex II Produzioni Animali

Prot. N. 23399

Posiz.....

L'intera documentazione sarà sottoposta all'esame dell'Istituto Superiore di Sanità, in attesa che sia disponibile, in materia di OGM, un quadro normativo di riferimento per gli operatori, per gli addetti ai controlli ed alla vigilanza e per i consumatori.

- **Test BSE sugli animali con meno di 24 mesi:** l'indicazione di un'informazione, contenente notizie sullo stato della BSE o addirittura sull'esito di test compiuti sugli animali da cui proviene la carne, potrebbe comportare un ingiusto vantaggio per gli operatori che la utilizzano e provocare confusione nel consumatore. Infatti, indicazioni del genere potrebbero lasciar credere che la carne etichettata in questo modo risulti più sicura dell'altra, laddove, invece, tutti gli operatori si conformano alle misure comunitarie e nazionali sulla salute pubblica. Ciò perché un'indicazione del genere sembra alludere in modo ingannevole al fatto che la carne venduta da altri operatori che non utilizzano quel tipo di etichetta sia meno sana. L'informazione quindi, è ritenuta ingannevole ai sensi dell'art. 16, punto 2, del regolamento (CE) n. 1760/2000 (nota Commissione europea del 28.03.2001, n. 007926).
- **Categoria della carcassa secondo la classificazione CE:** la normativa comunitaria (Regolamento CEE n. 1208/81 del Consiglio del 22.4.1981) prevede la ripartizione delle carcasse in cinque categorie che vengono identificate con le prime cinque lettere dell'alfabeto e precisamente:
 - A: animale maschio non castrato di età inferiore a due anni;
 - B: altri animali maschi non castrati;
 - C: animali maschi castrati;
 - D: animali femmine che hanno già figliato (vacche);
 - E: altri animali femmine (vitelle, manze, giovenche).

L'identificazione della categoria rappresenta l'oggetto primario della classificazione sotto l'aspetto mercantile ed è stata resa obbligatoria nelle transazioni commerciali con Regolamento (CEE) n.1206/81 del 28.5.1981.

Per indicare la categoria in etichetta l'organizzazione responsabile deve prevederlo nel disciplinare in quanto è necessario garantire la tracciabilità dell'informazione dal macello al laboratorio di sezionamento fino al punto vendita.

L'informazione deve comparire in etichetta riportando la dizione estesa della categoria, eventualmente associata alla lettera che individua la categoria stessa. Possono essere utilizzate le dizioni comunemente



Roma, 15 Ottobre 2001

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

CIRCOLARE N. 5

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Divisione ex II Produzioni Animali

Prot. N. 23399

Posiz.....

accettate dal commercio e conosciute dal consumatore a livello locale (es. scottona, vitellone, ecc.).

- **Periodo di frollatura:** può costituire oggetto d'informazione al consumatore.
- **Caratteristiche particolari della carne:** informazioni sulle caratteristiche peculiari della carne possono costituire oggetto di interesse per il consumatore. L'informazione, qualora espressione fenotipica del patrimonio genetico dell'animale, e rintracciabile attraverso metodi oggettivi o attraverso un particolare valore genetico attribuito da un libro genealogico, può essere indicata in etichetta. Al riguardo deve essere fornita adeguata documentazione.

Qualora invece l'informazione che si intende fornire sia determinata soprattutto dall'alimentazione, dallo stato di benessere dell'animale, dalle condizioni d'allevamento, e quindi principalmente influenzata dall'ambiente, (ad es. % di colesterolo nella carne, % massima di grassi nella carne, rapporto proteine/collagene), è necessario disporre di conoscenze sul dato medio relativo alle carni bovine in genere in modo tale da rendere significativa una indicazione in etichetta che si discosti dal valore medio. In ogni caso l'indicazione va garantita da analisi effettuate su prelievi rappresentativi. La Commissione ministeriale potrà comunque acquisire il parere di esperti dello specifico settore.

Si richiama, anche in questo caso, il principio della legislazione europea sull'etichettatura posto nell'art. 1 della direttiva del Consiglio (CE) n. 2000/13.

- **Carni macinate miste:** le carni macinate miste appartenenti a specie diverse devono essere etichettate conformemente alla normativa recata dal Regolamento (CE) n.1760/2000 solo quando le stesse carni macinate siano in maggioranza bovine. Il prodotto ottenuto in questo caso ricade, infatti, sotto i codici di Nomenclatura Combinata (NC), prevista per la carne bovina, dal Regolamento n.2658/87/CEE e successive modificazioni e integrazioni.

B) Modalità di redazione delle informazioni in etichetta

Modalità

L'informazione deve essere riportata in etichetta in forma semplice, chiara ed univoca, evitando termini generici del tipo "tradizionale", "classico", "naturale", "equilibrato". Si riportano esempi di come indicare correttamente alcune informazioni maggiormente utilizzate:



Roma, 15 Ottobre 2001

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

CIRCOLARE N. 5

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Divisione ex II Produzioni Animali

Prot. N. 23399

Posiz.....

- “Razza ...(es. chianina)”;
- “Tipo genetico...(es. chianino)”;
- “Alimentazione priva di grassi animali aggiunti”;
- “Ingredienti della razione alimentare: a)...b)...c)...n)...”; riportare gli ingredienti specifici utilizzati e la relativa percentuale;
- L’indicazione del nome degli Stati membri o dei Paesi terzi, ove richiesto, deve essere scritto per esteso, evitando abbreviazioni o sigle non sufficientemente conosciute dal pubblico;
- Informazioni riportate in etichetta con sistemi di codici a barre non sostituiscono quelle scritte in forma chiara, esplicita e leggibile in quanto le prime non offrono sufficienti garanzie di trasparenza per il consumatore;
- Le informazioni relative alle carni macinate devono essere chiare, trasparenti ed univoche. Vigge, infatti, il principio che il lotto deve essere omogeneo per le informazioni obbligatorie di cui all’art.14 del Reg. (CE) n.1760/2000 (numero di riferimento, paese di preparazione, paese di macellazione e, dall’1.1.2002, anche paese/i di nascita e di allevamento), ed anche per quelle facoltative allorché previste da un disciplinare approvato.

Doppia etichetta

Per giustificati motivi organizzativi le informazioni obbligatorie e facoltative possono essere separate anche in due etichette diverse purché le due etichette contengano l'elemento di rintracciabilità comune che è costituito dal numero di identificazione dell'animale o dal numero di lotto. Le due etichette devono avere stesse caratteristiche di formato, colore e grafica.

Etichetta prodotti DOP, IGP, STG e Biologici

I prodotti in questione seguono per la rintracciabilità e le informazioni in etichetta la normativa specifica nonché i disciplinari relativi a ciascun prodotto riconosciuto. In ogni caso le etichette devono sempre indicare le informazioni obbligatorie previste dal regolamento n.1760/2000

a)Prodotti biologici

La carne bovina commercializzata dagli stabilimenti di macellazione (carcasse, quarti e sesti) e dai laboratori di sezionamento (tagli anatomici) deve riportare in etichetta, oltre alle indicazioni obbligatorie



Roma, 15 Ottobre 2001

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

CIRCOLARE N. 5

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Divisione ex II Produzioni Animali

Prot. N. 23399

Posiz.....

previste dal Regolamento (CE) 1760/2000 e D.M. 30.8.2000 (n. identificativo animale, paese e numero dell'impianto di macellazione, ecc.), il riferimento al metodo di produzione biologica, così come previsto dal DM 4.8.2000. Il prodotto deve essere corredato inoltre dall'attestato di macellazione (Allegato II-Bovini del DM 4.8.2000) che riporta:

- Indicazione del metodo di produzione biologico;
- numero di identificazione dell'animale;
- sesso;
- età alla macellazione;
- peso della carcassa;
- allevamento di provenienza;
- luogo (Paese e Comune) in cui è avvenuta la macellazione e data della stessa.

Nel caso di prodotti preconfezionati nei laboratori di sezionamento, alle confezioni medesime vanno applicate sia l'etichetta con le informazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) 1760/2000 e sia l'etichetta con le indicazioni presenti nell'attestato di macellazione di cui al DM 4.8.2000. Le due etichette contengono l'elemento di rintracciabilità comune costituito dal numero di identificazione dell'animale. Non sussistono preclusioni a includere tutte le informazioni in una unica etichetta.

La distribuzione deve avvenire attraverso punti vendita (macellerie) che si impegnano a garantire la continuità del sistema di tracciabilità ed a sottoporsi ai relativi controlli. L'attività di porzionatura di carne già etichettata come prodotto biologico non può quindi essere prevista in un separato disciplinare da approvarsi secondo le procedure di cui al D.M. 30.8.2001.

La carne preconfezionata va venduta con le etichette, o l'etichetta, apposte dal laboratorio di sezionamento.

La carne con l'indicazione di prodotto biologico, se non preventivamente pre-confezionata, dovrà essere tagliata e preparata solo all'atto della richiesta da parte del consumatore. In questo caso nel punto vendita deve essere esposta, oltre all'attestato di macellazione innanzi ricordato, anche l'informazione fornita per iscritto e in modo visibile al consumatore contenente le informazioni obbligatorie previste dal Reg. 1760/2000.

b)Prodotti DOP, IGP e STG



Roma, 15 Ottobre 2001

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

CIRCOLARE N. 5

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Divisione ex II Produzioni Animali

Prot. N. 23399

Posiz.....

La carne bovina commercializzata dagli stabilimenti di macellazione (carcasse, sesti e quarti) e dai laboratori di sezionamento (tagli anatomici), alla quale è stato apposto, in corrispondenza dei diversi tagli anatomici, il logo ufficiale dell'IGP deve riportare anche le indicazioni obbligatorie previste dal Regolamento (CE) 1760/2000 e D.M. 30.8.2000 (n. identificativo animale, paese e numero dell'impianto di macellazione, ecc.). Nel caso di prodotti preconfezionati nei laboratori di sezionamento, alle confezioni medesime va applicata l'etichetta con le informazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) 1760/2000 e stampigliato il marchio dell'IGP.

L'immissione al consumo deve avvenire attraverso punti vendita (macellerie) iscritti nell'elenco "macellerie", tenuto dall'organismo di controllo appositamente autorizzato, sottoposto al suo controllo e alla vigilanza del corrispondente consorzio di tutela, incaricato dell'attività di vigilanza ai sensi dell'art.14 della legge 21.12.1999, n.526. L'attività di porzionatura di carne già etichettata come IGP non può quindi essere prevista in un separato disciplinare da approvarsi secondo le procedure di cui al D.M. 30.8.2001.

La carne identificata con il marchio IGP se non preventivamente pre-confezionata, dovrà essere tagliata e preparata solo all'atto della richiesta da parte del consumatore. In questo caso nel punto vendita deve essere esposta l'informazione fornita per iscritto e in modo visibile al consumatore contenente le informazioni obbligatorie previste dal Reg. 1760/2000. Il riferimento all'IGP è invece apposto in maniera che resti conservabile in tutte le fasi della distribuzione sul taglio anatomico esposto nel banco vendita.

Altre informazioni

Oltre alle informazioni obbligatorie e facoltative possono essere riportate in etichetta altre informazioni già disciplinate dalla normativa sulla etichettatura dei prodotti alimentari, quali ad es:

- modalità di conservazione, data di scadenza ecc.
- indicazione punto vendita;
- peso;
- taglio anatomico.

C) Denominazione e logo dell'organizzazione da riportare in etichetta



Roma, 15 Ottobre 2001

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

CIRCOLARE N. 5

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Divisione ex II Produzioni Animali

Prot. N. 23399

Posiz.....

Si è constatato in sede d'esame di disciplinari che spesso nel logo di alcune organizzazioni, oltre alla denominazione, a volte accompagnata un'immagine, sono presenti affermazioni del tipo "Carne nazionale garantita" o "Qualità garantita da...". Si precisa che tali espressioni vanno evitate in quanto generiche e soprattutto ingannevoli per il consumatore (art. 16, comma 2, Regolamento (CE) n.1760/2000 e Direttiva (CE) n. 2000/13).

Il logo stesso, inoltre, non deve ingenerare confusione tra i consumatori con le denominazioni previste ai sensi dei regolamenti CEE n. 2081/92 e n. 2082/92 (indicazioni geografiche protette, denominazioni di origine e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari) nonché ai regolamenti CEE n.2092/92 e n.1804/99 (produzioni biologiche). Perciò va evitata soprattutto l'uso di indicazioni territoriali ben precise (Regione, Provincia ecc.), dizioni che sono riservate alle sopra richiamate DOP, IGP e STG.

In etichetta deve comparire unicamente la denominazione e/o il logo della organizzazione responsabile dell'etichettatura in quanto l'apposizione di loghi di aziende agrarie, macelli, laboratori di sezionamento, organismo indipendente designato ai controlli, ecc, pur facenti parte della filiera, può ingenerare confusione tra i consumatori nell'identificare l'organizzazione diretta responsabile dell'etichettatura delle carni.

Sull'etichetta, poi, sono da escludersi la presenza di marchi commerciali privati, dichiarazioni di certificazione volontaria di processo o di prodotto, ecc.. Per qualsiasi indicazione apposta sulle confezioni, al di fuori dell'etichetta, rimane responsabile l'operatore, ed in ogni caso tali indicazioni, marchi o altro non devono risultare ingannevoli per il consumatore.

Un prodotto identificato con un marchio privato, infatti, non necessariamente indica che sia di qualità diversa o superiore rispetto ad analoghi prodotti non coperti da marchio. Né può in alcun modo considerarsi sufficiente a dimostrare una specifica qualità di prodotto la semplice certificazione volontaria di processo o l'attestazione di rispondenza della produzione alle norme generali vigenti in materia sanitaria, zootecnica, industriale, ecc., anche se tali norme sono contenute in protocolli operativi stabiliti a livello professionale o interprofessionale (cosiddetti manuali di buona pratica agricola), allorché le norme stesse non prevedono requisiti significativamente superiori a quelli cogenti.

D) Organizzazioni di etichettatura



Roma, 15 Ottobre 2001

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

CIRCOLARE N. 5

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Divisione ex II Produzioni Animali

Prot. N. 23399

Posiz.....

Produzione e/o vendita in paesi diversi

E' consentita ad una organizzazione di etichettatura operante in Italia la possibilità, per la successiva lavorazione e commercializzazione, di acquistare carne (carcasse, mezzane, quarti, sestì e tagli anatomici) già etichettata da altra organizzazione (fornitore) a ciò autorizzata dal Ministero delle politiche agricole e forestali o dalla competente autorità dei Paesi UE o terzi. La conseguente rietichettatura di dette carni non può che avvenire sulla base delle informazioni già presenti nella etichetta originaria, informazioni che vanno, qualora necessario, riformulate secondo le modalità contenute nel D.M. 30.8.2000 e le indicazioni della presente circolare.

Copia dei disciplinari approvati all'estero va presentata al Ministero delle politiche agricole e forestali affinché la più volte menzionata Commissione ministeriale, possa verificare, nell'ambito dell'esame del disciplinare relativo al segmento di operatività svolta nel nostro Paese, la completa integrazione tra i due disciplinari in materia di rintracciabilità e di veridicità delle informazioni da riportare in etichetta. Dopo l'approvazione di un disciplinare di questo tipo (che fa riferimento ad altro disciplinare), qualsiasi ulteriore inserimento o sostituzione di organizzazione fornitrice deve essere preventivamente comunicato al MIPAF e, qualora trattasi di fornitore estero, deve essere inviata copia della documentazione, prevista all'art.5 del D.M. 30 agosto 2000, debitamente tradotta in lingua italiana.

Piano autocontrollo

Il piano di autocontrollo, esercitato dall'organizzazione di etichettatura, dovrà essere redatto con le stesse caratteristiche sostanziali e formali descritte per il piano dei controlli da predisporre da parte degli organismi indipendenti così come indicato alla successiva lettera E).

Le organizzazioni che dispongono già di un disciplinare approvato, qualora non abbiano ancora provveduto, devono rimodulare i piani medesimi alle stesse indicazioni ed inviare la relativa documentazione al MIPAF entro il 31.12.2001.

E) Organismi indipendenti di controlli

Autorizzazioni:



Roma, 15 Ottobre 2001

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

CIRCOLARE N. 5

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Divisione ex II Produzioni Animali

Prot. N. 23399

Posiz.....

La conformità ai criteri fissati dalla norma europea EN 45011, degli organismi indipendenti designati ai controlli concernenti l'etichettatura delle carni bovine, ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.M. 30.8.2000, viene accertata secondo le seguenti modalità

- 1) Per organismi indipendenti di controllo, accreditati SINCERT o già autorizzati MIPAF in altri settori agro-alimentari, deve essere presentata la documentazione relativa a:
 - piano dei controlli dettagliato e sottoscritto (Allegato lett. B, punti 2.1 e 2.5);
 - personale idoneo agli specifici controlli (Allegato lett. B, punto 2.3);
 - procedura di controllo (Allegato lett. B, punto 2.4);
 - laboratori di prova in strutture proprie o in strutture esterne abilitati alle specifiche analisi (Allegato lett. B, punto 2.6);
 - manuale di qualità; programma di formazione ed addestramento personale per gli specifici controlli (Allegato lett. B, punto 2.8)
 - mantenimento accreditamento SINCERT attraverso autocertificazione annuale (31 dicembre di ogni anno).
- 2) Per organismi indipendenti di controllo, non accreditati SINCERT né autorizzati MIPAF, deve essere presentata la documentazione relativa a:
 - piano dei controlli dettagliato e sottoscritto;
 - requisiti per valutare l'esistenza di conformità alla norma EN 45011 (Allegato lett. B).

Piano dei controlli

Al fine di organizzare e consentire una corretta attività di vigilanza sia sull'organizzazione di etichettatura che sull'organismo indipendente dei controlli, è necessario che:



Roma, 15 Ottobre 2001

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

CIRCOLARE N. 5

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Divisione ex II Produzioni Animali

Prot. N. 23399

Posiz.....

- il piano dei controlli sia predisposto e sottoscritto dall'organismo indipendente, a prescindere dall'attività garantita dall'organizzazione come autocontrollo;
- siano evitate descrizioni generiche nella redazione di tale documento;
- il documento in questione indichi, preferibilmente sotto forma di quadri sinottici, per ciascun segmento di filiera:

- a) l'attività di base;
- b) i punti critici;
- c) le modalità operative;
- d) il tipo di controllo;
- e) la frequenza;
- f) la gestione delle non conformità

Gli organismi indipendenti di controllo il cui disciplinare di riferimento è in corso d'esame, devono rimodulare nel senso sopra descritto, ove necessario, il piano dei controlli. I medesimi organismi già autorizzati, qualora non abbiano ancora provveduto, devono riformulare detti piani adeguandoli alle stesse indicazioni, ed inviare la relativa documentazione al MIPAF entro il 31.12.2001.

Giuseppe Ambrosio
Direttore Generale Reggente